

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"LE QUERCE" (APS)

PREMESSA

1. L'Associazione di Promozione Sociale "Le Querce APS" (di seguito Associazione), è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e in particolare della normativa in materia di associazioni di promozione sociale.
2. La sua attività si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma del DLGS n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore", in particolare del Titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale", della legge regionale del Lazio 11/2016, della DGR del Lazio n. 452 del 14/07/2020 e DGR del Lazio n. 568 del 02/08/2021 in tema di "linee guida regionali per i centri anziani del Lazio", delle norme del presente Statuto e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. "L'APS Le Querce" è un'associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di Labico, presso il Centro Sociale Anziani di Labico in via Roma, n° 37/Q. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Labico non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 1 - VALORI E FINALITA' SOCIALI

1. L'Associazione di Promozione Sociale "Le Querce" APS è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale; non persegue fini di lucro e ha durata illimitata. In essa vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.
2. L'Associazione persegue inoltre finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, con particolare riferimento alle persone anziane, in un'ottica di invecchiamento attivo e di piena cittadinanza.

ARTICOLO 2 - ATTIVITA' SOCIALI

Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, L'Associazione di promozione Sociale "Le Querce" APS esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare svolge le seguenti attività in favore dei propri soci e familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, anche indirettamente, dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a. Svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [lett. a), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore]; in particolare attraverso la gestione di un centro sociale per anziani pubblico e interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- b. Svolgere interventi e prestazioni sanitarie [lett. b) co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore]; in particolare il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita, interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio, informazione e orientamento inerenti i servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.), corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;



c. Organizzare attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore]; in particolare l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche, attività di scambio culturale e intergenerazionale, attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;

d. Interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi [lett. e) co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore]; in particolare promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

e. Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo [lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore]; in particolare attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana, attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi, promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico, attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio, l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;

f. Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [lett. k), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore]; in particolare organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno del centro;

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.

L'associazione, inoltre:

- può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività del centro, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo;
- può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore;
- valorizza, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei soci, attraverso iniziative di formazione ed informazione sui propri diritti sociali ed economici, anche promossi dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- promuove attività di volontariato tra i soci, valorizzando la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la collaborazione con Organismi di volontariato, la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento.



In tal caso:

1. Il socio volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
2. I soci che prestano la propria attività di volontariato a favore dei soci o nell'ambito di collaborazioni stabili tra il centro anziani e organizzazioni di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 3 – SOCI E QUOTA ASSOCIATIVA

1. Possono associarsi all'Associazione tutte le persone, senza distinzione di nazionalità, di età, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi e s'impegnino a partecipare alle attività sociali dell'Associazione di Promozione Sociale "Le Querce" APS, in quanto domiciliate nel comune/municipio di Roma Capitale, e a osservare lo Statuto e le delibere degli Organi Sociali.
2. Coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, al quale spetta il compito di verificare i requisiti del richiedente e di dare risposta entro 30 giorni dalla domanda. L'eventuale diniego deve essere rilasciato per iscritto e adeguatamente motivato.
3. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può chiedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva. Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata la quota versata.
4. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatte salve le possibilità di recesso, esclusione e decadenza disciplinate dal presente statuto.
5. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto, e sono eleggibili alle cariche sociali.
6. Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota sociale, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. La quota versata si riferisce all'anno solare in corso.
7. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota dei nuovi associati non potrà essere richiesto prima della pronuncia positiva del Direttivo sull'istanza di adesione;
8. Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dal Regolamento di cui al successivo articolo 15.
9. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.



ARTICOLO 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci dell'Associazione hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste:

- a. di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b. di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c. di prendere parte e votare alle Assemblee, eleggere gli organi sociali e candidarsi ad essere eletti negli stessi;
- d. di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali, tramite richiesta scritta al Presidente che è tenuto a dare seguito entro 30 giorni;
- e. di promuovere e partecipare all'organizzazione di attività rispondenti alle finalità sociali.

2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative.

3. I soci sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dagli organi dell'Associazione.

ARTICOLO 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie o decesso;
- b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato:
 - i. un comportamento contrastante con le norme di legge, con le finalità e i principi dell'Associazione, l'inosservanza del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
 - ii. l'inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali.

2. La perdita della qualifica di associato ha efficacia immediata e prevede la decadenza da qualunque carica associativa.

3. Le procedure della decadenza per morosità e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal regolamento.

4. Il socio dimesso, decaduto per morosità o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 6 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci



- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Organo di controllo (eventuale)

2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in tre anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio naturale del mandato dell'organo.

3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.

4. Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Le cariche sociali sono gratuite. I componenti degli Organi Sociali dell'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo dell'associazione, e massima espressione della sua democraticità e partecipazione.

2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.

3. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.

4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, tramite affissione nella sede sociale e comunicazione scritta a ciascun socio (posta, telegramma, fax, mail, Whatsapp, ecc.).

5. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere tempestivamente con le modalità di cui al precedente comma 4.

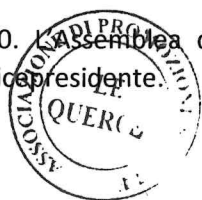
6. L'Assemblea dei Soci ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 30% più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente. L'Assemblea dei Soci straordinaria è disciplinata ai successivi articoli 14 e 16.

7. Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 14 e 16.

9. Le votazioni sono palesi, tranne che per la elezione degli organi, e per le decisioni riguardanti la esclusione di un socio. Per l'elezione alle cariche sociali, risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.

10. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.



11. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

- a. Stabilire ed impartire indirizzi e direttive al Consiglio Direttivo per l'attività dell'Associazione;
- b. Approvare il regolamento interno di cui al successivo articolo 15;
- c. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- d. Eleggere e revocare il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero, nonché eventualmente l'Organo di Controllo;
- e. Stabilire la misura della quota sociale annuale;
- f. Approvare il bilancio di esercizio entro il 15 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e l'eventuale bilancio sociale;
- g. Provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione, su proposta del Presidente, di un nuovo componente scelto tra i soci dell'Associazione. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;
- h. Deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- i. Deliberare sullo scioglimento, trasformazione, scissione o fusione dell'Associazione;
- j. Deliberare su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- k. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa.
- 2. È composto da un numero dispari di componenti, da un minimo di 3 ad un massimo di **11** componenti eletti dall'Assemblea tra i propri soci.
- 3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I singoli componenti sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
- 4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma almeno quattro volte all'anno dal Presidente stesso, e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. La convocazione può avvenire anche qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il Presidente ha l'obbligo di procedere tempestivamente alla convocazione.
- 5. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:



- a. Assumere tutte le decisioni inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione necessarie al conseguimento delle finalità associative, nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto;
- b. Proporre all'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione;
- c. Deliberare sull'ammissione dei nuovi soci e sui casi di decadenza ed esclusione di cui al precedente articolo 5;
- d. Predisporre il bilancio di esercizio – nelle forme previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore - e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- e. Predisporre la bozza di regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- f. Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
- g. Tenere le relazioni e collaborare con le reti di coordinamento territoriale e regionale dei centri anziani;
- h. Stabilire l'adesione ad associazioni di secondo livello, che abbiano tra le proprie finalità il sostegno e la promozione dell'invecchiamento attivo, la tutela degli anziani e dei loro diritti, la promozione sociale territoriale;
- i. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- j. Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- k. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.

7. Il Consiglio Direttivo designa al suo interno:

- a. Un Vice Presidente, con compiti di rappresentanza e coordinamento in caso di impedimento del Presidente, nella persona del Consigliere che ha ottenuto la maggioranza di preferenze nella votazione dell'Assemblea dei Soci tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- b. Un segretario amministrativo, responsabile della verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, e della tenuta dei libri sociali;
- c. Un tesoriere, responsabile della gestione finanziaria della associazione, e della predisposizione del bilancio. La funzione di segretario e tesoriere può essere accorpata nel caso di numero di associati inferiore a 30.

8. La qualifica di componente del Consiglio Direttivo si perde per decesso, decadenza, dimissioni o revoca. La decadenza avviene qualora un consigliere perda la qualifica di socio per uno dei casi previsti dal precedente articolo 5. Le dimissioni sono presentate al Presidente, che ha l'obbligo di comunicarle al Consiglio alla prima riunione utile. La revoca è disposta dall'Assemblea, che delibera su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei suoi componenti.

9. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza o contemporanea di più della metà dei propri componenti. In tal caso il Presidente convoca tempestivamente l'Assemblea dei soci per la elezione di un nuovo consiglio direttivo.

ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.



2. Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica tre anni e, se rieletto, può rimanere in carica per un massimo di tre mandati consecutivi.
3. Il Presidente ha facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.
4. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
5. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.
6. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
7. Il Presidente può delegare al Vice Presidente talune determinate facoltà rientranti nelle sue prerogative, e nominare procuratori speciali per singoli atti.
8. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ARTICOLO 10 – ORGANO DI CONTROLLO (*eventuale*)

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di controllo, monocratico, dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e, laddove ciò sia richiesto per legge, deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

ARTICOLO 11 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione - costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque ad essa appartenenti, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento



individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 12 - RISORSE ECONOMICHE

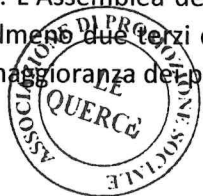
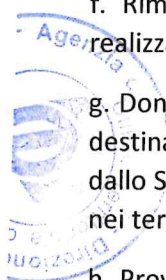
1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a. Contributi dei soci;
 - b. Contributi dal Comune di Labico o da altri comuni del territorio su cui ricade l'attività dell'Associazione di Promozione Sociale "Le Querce" APS.
 - c. Contributi da privati;
 - d. Contributi dallo Stato, dalla Regione Lazio, da altri Enti e Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - e. Contributi da organismi internazionali;
 - f. Rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento di attività generali o specifiche, o dalla realizzazione di progetti;
 - g. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all'Associazione di Promozione Sociale "Le Querce" APS nei termini di legge;
 - h. Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
 - i. Ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

ARTICOLO 13 - BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

1. L'esercizio dell'attività va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 15 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, al bilancio sociale da predisporre sulla base delle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore.
3. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultata da ogni socio.
4. All'Assemblea dei Soci viene presentato anche il bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 14 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
2. L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.



ARTICOLO 15 – REGOLAMENTO INTERNO

L'assemblea approva un regolamento interno, la cui predisposizione avviene a cura del Consiglio Direttivo, che dovrà prevedere almeno:

- a) Modalità di elezione degli organi;
- b) Norme per il rispetto della parità di genere nella elezione degli organi sociali;
- c) Criteri di eventuale rotazione dei consiglieri del direttivo;
- d) Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- e) Disciplina della verifica dei requisiti dei soci;
- f) Modalità di assunzione dei provvedimenti di urgenza da parte del Presidente e loro ratifica;
- g) Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO.SS di settore;
- h) La disciplina degli istituti di decadenza e revoca della qualifica di socio, e le modalità di impugnazione da parte dei soci coinvolti;
- i) La disciplina della revoca e della decadenza dei componenti del Consiglio direttivo;
- j) Eventuali disposizioni specifiche richieste dai Comuni convenzionati con l'Associazione per la gestione del Centro Anziani;
- k) Ogni altra materia i soci vogliano disciplinare nella propria autonomia.

ARTICOLO 16 - SCIOGLIMENTO

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la delibera Assembleare assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.
2. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

